

Codice DB1510

D.D. 24 ottobre 2013, n. 604

Approvazione della metodologia per la valorizzazione dei servizi al lavoro riconosciuti a risultato previsti dalla D.G.R. n. 66-3576 del 19/03/2012 - POR FSE 2007-2013 Obiettivo "Competitivita' regionale ed occupazione".

Visti

- il Reg. (CE) n. 1081/2006 recante disposizioni sul FSE 2007-2013, come modificato e integrato dal Reg. (CE) n. 396/2009;
- il Reg. (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sui fondi strutturali 2007-2013, come modificato e integrato dal Reg. (CE) n. 284/2009 e dal Reg. (UE) n. 539/2010;
- il D.P.R. n. 196 del 3 ottobre 2008 "Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione" come modificato dal D.P.R. n. 98 del 5 aprile 2012 avente ad oggetto "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196, di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 concernente disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione";
- il Reg. (CE) n. 1828/2006 che stabilisce le disposizioni sulle modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sui fondi strutturali 2007-2013;
- il POR del FSE Ob. 2 "Competitività regionale e occupazione 2007-2013" approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2007)5464 del 06/11/2007 - n. CCI: 2007IT052PO011.

Considerato

che il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione, nel rispetto del principio di sussidiarietà, demanda allo Stato Membro la definizione delle norme in materia di ammissibilità, fatte salve le eccezioni presenti nei regolamenti specifici;

che, ai sensi dell'art. 60 del medesimo Regolamento (CE) 1083/2006, *"l'Autorità di Gestione è responsabile della gestione e dell'attuazione del Programma Operativo in conformità al principio di sana gestione finanziaria"*;

che il D.P.R. n. 196 del 3 ottobre 2008 all'art. 2, comma 8 demanda all'Autorità di Gestione la disciplina delle condizioni di ammissibilità delle spese.

Viste

- la D.G.R. n. 37-9201 del 14 luglio 2008 che stabilisce gli "Indirizzi alla Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro per la definizione e approvazione dei documenti relativi al sistema di gestione e controllo del P.O. Regione Piemonte - Ob. 2 FSE 2007-2013";
- la D.D. n. 31 del 23/01/2009 di approvazione del documento descrittivo del sistema di gestione e controllo - POR FSE Ob. 2, 2007 - 2013, ex art. 71 del Reg. (CE) n. 1083/2006 e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 84-12006 del 4 agosto 2009 di approvazione della direttiva pluriennale per le misure di potenziamento delle competenze per le lavoratrici e i lavoratori colpiti dalla crisi economica in attuazione dell'Accordo Stato-Regioni del 12 febbraio 2009 - Atto di indirizzo per la formulazione dei bandi provinciali 2009-2010;
- la D.G.R. n. 25-12513 del 9/11/2009 avente ad oggetto "Applicazione della semplificazione prevista dall'art. 11.3 lett. b (i) (ii) (iii) del Reg. (CE) n. 1081/2006 modificato dal Reg. (CE)

396/2009, già sopra menzionato, relativo alle modalità di esposizione dei costi ammissibili ad un contributo del FSE”.

- la D.D. n. 629 del 12 novembre 2009 “Approvazione ed adozione dei parametri dei costi ammissibili ad un contributo del FSE (art. 11.3 lett. b) (i) (ii) del Reg. (CE) n. 1081/2006 modificato dal Reg. (CE) 396/2009;

- la D.G.R. n. 36-2237 del 22 giugno 2011, di approvazione del programma pluriennale di intervento per le attività produttive 2011-2015 che prevede, tra l’altro, misure di sostegno alle imprese in uscita dalla crisi;

- la D.G.R. n. 66-3576 del 19/03/2012 avente ad oggetto “L.R. 34/2008, art. 4 e art. 21. Definizione degli standard qualitativi di servizio per gli operatori pubblici e privati idonei ad erogare servizi al lavoro nel territorio regionale. Approvazione del Repertorio degli Standard dei Servizi regionali”;

- la D.G.R. n. 74-6276 del 2 agosto 2013 avente ad oggetto “POR FSE 2007/2013. Approvazione Direttiva pluriennale per la programmazione degli interventi/reinserimento lavorativo rivolti a persone disoccupate. Anni 2013-2015. Atto di indirizzo alle Province. Spesa prevista euro 10.000.000,00 su bil. 2013 e sul bil. Pluriennale 2013-2015, anno 2014”.

Dato atto che la citata deliberazione n. 25-12513 del 9/11/2009 demanda all’Autorità di Gestione del P.O. Regione Piemonte Obiettivo 2 FSE 2007-2013 l’individuazione e la corretta applicazione delle tabelle standard dei costi unitari e delle somme forfetarie;

tenuto conto che la medesima deliberazione demanda altresì alla stessa Autorità di Gestione l’adeguamento dei documenti relativi al Sistema di gestione controllo del P.O. Regione Piemonte Obiettivo 2, FSE 2007-2013, in modo da renderlo coerente con le opzioni di semplificazione adottate dalla medesima deliberazione;

preso atto che gli artt. 4 e 9 della legge L.R. n. 34 del 22 dicembre 2008 prevedono la distribuzione delle funzioni in materia di mercato del lavoro tra la Regione Piemonte e le Province, riservando alla Regione l’esercizio delle funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e valutazione del sistema regionale dei servizi pubblici per il lavoro;

ritenuto opportuno proseguire nel percorso di semplificazione amministrativa avviato con l’applicazione degli indirizzi contenuti nella D.G.R. n. 25-12513 precedentemente menzionata, introducendo ulteriori elementi di semplificazione nei processi gestionali e di controllo rispetto a quelli già sperimentati nell’ambito dei percorsi di inserimento/re-inserimento lavorativo realizzati a favore di soggetti colpiti dalla crisi economica;

ritenuto altresì opportuno orientare il sistema degli operatori verso una logica “di risultato” e “di qualità”, secondo la quale la remunerazione dei servizi erogati è subordinata alla dimostrazione del conseguimento dei risultati prefissati dall’Amministrazione;

considerato che l’art. 1, comma 2 del Reg. (CE) n. 396/2009 precedentemente menzionato prevede che il ricorso ad opzioni di semplificazione dei costi debba essere stabilito preventivamente e debba avvenire sulla base di un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile;

ritenuto pertanto di approvare la metodologia per l’applicazione delle opzioni di semplificazione di cui all’ art. 11.3 (b) (ii) Regolamento (CE) n. 1081/2006 come modificato dal Reg. (CE) n. 396/2009 al riconoscimento dei costi sostenuti a fronte dell’erogazione dei servizi al lavoro finanziabili con risorse pubbliche, così come declinati nel Repertorio degli Standard di cui alla DGR 66 – 3576 del 19 marzo 2012 - L.R. 34/2008, art. 4 e art. 21. *Definizione degli standard qualitativi di servizio per gli operatori pubblici e privati idonei ad erogare servizi al lavoro nel*

territorio regionale. Approvazione del Repertorio degli Standard dei Servizi regionali, di cui all'allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso,

in conformità a quanto disposto dalla suddetta D.G.R. n. 66-3576;

IL DIRETTORE

Visto il D.Lgs. n. 165/2001

Vista la L.R. n. 23/2008

Vista la L.R. n. 63/1995

Vista la L.R. n. 44/2000

Vista la L.R. n. 7/2001

determina

di approvare:

la metodologia per l'applicazione delle opzioni di semplificazione di cui all' art. 11.3 (b) (ii) Regolamento (CE) n. 1081/2006 come modificato dal Reg. (CE) n. 396/2009 al riconoscimento dei costi sostenuti a fronte dell'erogazione dei servizi al lavoro finanziabili con risorse pubbliche, così come declinati nel Repertorio degli Standard di cui alla D.G.R. 66 – 3576 del 19 marzo 2012 - L.R. 34/2008, art. 4 e art. 21. *Definizione degli standard qualitativi di servizio per gli operatori pubblici e privati idonei ad erogare servizi al lavoro nel territorio regionale. Approvazione del Repertorio degli Standard dei Servizi regionali, di cui all'allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.*

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Direttore
Paola Casagrande

Allegato

SERVIZI PER IL LAVORO PREVISTI DALLA D.G.R. 66 – 3576 DEL 19 MARZO 2012

**Linee Guida per la valorizzazione dei servizi al lavoro riconosciuti
a risultato**

Pagina 1 di 7

Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro

Settore Lavoro

Linee Guida per la valorizzazione dei servizi al lavoro riconosciuti a risultato

previsti dalla D.G.R. 66 – 3576 del 19 marzo 2012 “L.R. 34/2008, art. 4 e art. 21. Definizione degli standard qualitativi di servizio per gli operatori pubblici e privati idonei ad erogare servizi al lavoro nel territorio regionale. Approvazione del Repertorio degli Standard dei Servizi regionali per il Lavoro”

POR 2007 – 2013 Obiettivo “Competitività regionale ed occupazione” del FSE

Allegato “A”

PREMESSA	3
1. APPROCCIO METODOLOGICO	4
2. STEP PROCEDURALI	6
2.1. FORMULAZIONE DI UNA IPOTESI DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE DI UN "VALORE CONGRUO" DEI SERVIZI DA RICONOSCERE A RISULTATO	6
2.2. RILEVAZIONE DEL "VALORE DI MERCATO" DEI SERVIZI DA RICONOSCERE "A RISULTATO"	6
2.3. DETERMINAZIONE DEL VALORE DEI SERVIZI RICONOSCIUTI A RISULTATO	7

SERVIZI PER IL LAVORO PREVISTI DALLA D.G.R. 66 – 3576 DEL 19 MARZO 2012

Linee Guida per la valorizzazione dei servizi al lavoro riconosciuti a risultato

Pagina 3 di 7

Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro

Settore Lavoro

PREMESSA

Con il presente documento l'Amministrazione regionale intende dotarsi di uno strumento metodologico e procedurale per l'applicazione delle opzioni di semplificazione di cui all' art. 11.3 (b) (ii) Regolamento (CE) n. 1081/2006 come modificato dal Reg. (CE) n. 396/2009 al riconoscimento dei costi sostenuti a fronte dell'erogazione dei servizi al lavoro finanziabili con risorse pubbliche, così come declinati nel **Repertorio degli Standard** di cui alla *DGR 66 – 3576 del 19 marzo 2012 - L.R. 34/2008, art. 4 e art. 21. Definizione degli standard qualitativi di servizio per gli operatori pubblici e privati idonei ad erogare servizi al lavoro nel territorio regionale. Approvazione del Repertorio degli Standard dei Servizi regionali.*

Il documento si articola in due sezioni: la prima (par. 1 "Approccio metodologico") descrive le finalità, le scelte metodologiche e il quadro definitivo caratterizzante il metodo di calcolo individuato dall'Amministrazione; la seconda (par. 2 "Step procedurali") dettaglia i principali passaggi operativi che consentono di giungere alla valorizzazione "a risultato" dei servizi al lavoro.

1. APPROCCIO METODOLOGICO

Ai fini della definizione di un percorso metodologico per l'applicazione delle opzioni di semplificazione di cui all' art. 11.3 (b) (ii) Regolamento (CE) n. 1081/2006 come modificato dal Reg. (CE) n. 396/2009 al riconoscimento dei costi sostenuti a fronte dell'erogazione dei servizi al lavoro, l'Amministrazione intende **tenere adeguatamente conto delle seguenti istanze:**

- orientare il sistema degli operatori verso una logica "di risultato" e "di qualità", secondo la quale la remunerazione dei servizi erogati è subordinata alla dimostrazione del conseguimento dei risultati prefissati dall'Amministrazione;
- evitare i rischi connessi alla sottoremunerazione delle operazioni e dei beneficiari, che si potrebbe verificare laddove la remunerazione dei servizi resi fosse esclusivamente conseguente al risultato predefinito ma solo parzialmente dipendente dalla performance degli operatori stessi¹;
- introdurre elementi di semplificazione nei processi gestionali e di controllo, ulteriori rispetto a quelli già sperimentati nell'ambito dei percorsi di inserimento/re-inserimento lavorativo realizzati a favore di soggetti colpiti dalla crisi economica;
- valorizzare la strumentazione metodologica già sviluppata dall'Amministrazione, con particolare riferimento alla disponibilità di unità di costo standard del tipo ora/destinatario;
- garantire il rigore metodologico prescritto dall'art. 1 comma 2 del Reg. (CE) n. 396/2009, in base al quale il ricorso alle opzioni di semplificazione dei costi deve essere stabilito in anticipo e deve avvenire sulla base di un metodo di calcolo *giusto, equo e verificabile*.

Nell'intenzione di contemperare le esigenze sopra richiamate, **l'Amministrazione ritiene opportuno:**

- prevedere la possibilità di remunerare la filiera dei servizi al lavoro prevista nell'ambito di un medesimo atto di programmazione attraverso l'applicazione sia del metodo di riconoscimento dei costi "a processo" (pagamenti basati sul *volume di attività effettivamente erogate ed attestate*) sia del metodo di riconoscimento dei costi "a risultato" (pagamenti basati sul conseguimento di *risultati prefissati*)²;

¹ E' questo un rischio evidenziato dai Servizi stessi della Commissione che, all'interno della Nota COCOF/ 09/0025/04 del 28/01/2010, evidenziano come un sistema di tabelle standard per unità di costo "unicamente basati sul risultato" può rivelarsi rischioso dal momento che se una parte del risultato non dipende dal processo e dalla qualità dell'operazione, c'è il rischio di sottopagare operazioni e beneficiari.

² In proposito, la già citata Nota COCOF/ 09/0025/04 del 28/01/2010, chiarisce che una combinazione di diverse tabelle standard per unità di costo (ad esempio la combinazione di output e di risultato basati su tabelle di unità standard) nell'ambito della stessa operazione è possibile, nella misura in cui differenti scale di unità coprono spese diverse.

- ricorrere a un **“approccio modulare”** che consenta di associare il/i risultato/i di policy di interesse dell’Amministrazione a un servizio o combinazione di servizi della filiera, di durata commisurata alle finalità perseguite;
- valorizzare i servizi al lavoro remunerati sulla base del risultato, secondo le formule di seguito riportate:
 - **per il servizio i-esimo**: UCS ora/destinatario * durata media servizio i-esimo;
 - **per la combinazione dei servizi i-esimo e j-esimo** = \sum (UCS ora/destinatario * durata media servizio i-esimo) + (UCS ora/destinatario * durata media servizio j-esimo);

dove la durata media di ciascun servizio/combinazione di servizi è individuata dall’Amministrazione e successivamente messa a confronto con gli esiti di un’indagine di mercato appositamente organizzata (cfr. par. 2).

2. STEP PROCEDURALI

Al fine di pervenire alla valorizzazione dei servizi al lavoro riconosciuti a risultato, è possibile individuare una sequenza logico-cronologica di passaggi operativi, strutturata in tre macro-fasi, di seguito sinteticamente descritte.

2.1. Formulazione di una ipotesi da parte dell'Amministrazione di un "valore congruo" dei servizi da riconoscere a risultato

Nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione, sulla base degli obiettivi di politica perseguiti e dei *target group* assunti a riferimento, l'Amministrazione regionale:

- definisce un'articolazione complessiva di servizi per il lavoro ("filiera") funzionale al raggiungimento degli obiettivi attesi dall'intervento pubblico;
- indica, in funzione degli obiettivi e dei risultati prefissati, le caratteristiche qualitative del processo di erogazione di ciascun servizio/combinazione di servizi in osservanza degli standard minimi fissati dalla D.G.R. 66 – 3576 del 19 marzo 2012, ivi inclusa la relativa durata massima riconoscibile;
- stabilisce, sulla base della valutazione di congruenza con gli obiettivi ed i risultati prefissati, la modalità di riconoscimento dei costi relativi a ciascun servizio ovvero combinazioni di servizi, distinguendo tra servizi rimborsabili a processo e servizi rimborsabili a risultato;
- determina per ciascun servizio/combinazione di servizi riconosciuti a processo il numero massimo di ore riconoscibili;
- formula per ciascun servizio/combinazione di servizi riconosciuti a risultato una ipotesi di durata media da sottoporre all'attenzione di un campione rappresentativo di operatori e da verificare e validare attraverso la conduzione di una indagine di mercato (cfr. par.2.2).

2.2. Rilevazione del "valore di mercato" dei servizi da riconoscere "a risultato"

Assumendo come dato, ossia predeterminato attraverso idoneo ed approvato metodo di calcolo, il valore dell'UCS oraria da impiegare per la remunerazione di ogni singolo servizio, l'indagine di mercato si concentra sulla rilevazione della durata da associare ai singoli servizi e richiede lo svolgimento delle seguenti attività:

- selezione di un campione rappresentativo di operatori attivi sul territorio piemontese, dove tale rappresentatività deve essere garantita almeno in relazione alle seguenti dimensioni di analisi:
 - esperienza nell'erogazione di prestazioni analoghe a quelle oggetto dell'intervento regionale;
 - presenza in diversi ambiti territoriali di operatività;
 - natura profit / no-profit;

- possesso di autorizzazione ministeriale/regionale ai sensi degli artt. 4-5-6-del dlgs 276/03 o accreditamento regionale per i soli Servizi per il Lavoro o per i Servizi al Lavoro ed alla Formazione;
- dimensione (*in relazione al fatturato*).
- definizione di modalità/strumenti di rilevazione che consentano di raccogliere presso gli operatori i dati in merito alla durata dei servizi/combinazione di servizi;
- rilevazione dei dati presso gli operatori attraverso *setting partecipativi* (ad esempio, *focus group*) o mediante auto-compilazione o compilazione assistita dello strumento di rilevazione predisposto;
- raccolta, elaborazione e sintesi della base-dati acquisita.

2.3. Determinazione del valore dei servizi riconosciuti a risultato

A seguito delle rilevazioni effettuate attraverso l'indagine di mercato e dell'analisi delle risultanze emerse, l'Amministrazione procede alla valorizzazione dei servizi riconosciuti a risultato attraverso le seguenti attività:

- revisione critica della base dati acquisita;
- determinazione della durata del/i servizio/i;
- individuazione del valore a risultato associato a ciascun servizio/combinazione di servizi secondo la formula sopra indicata;
- presentazione dei parametri ottenuti agli *stakeholder*;
- formalizzazione degli esiti dell'analisi mediante determinazione dirigenziale.